



# Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 42 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di tali accordi.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS 142.201

*Allegato 1*  
(art. 19–19b e 42 cpv. 2<sup>bis</sup>)

## Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	399	Sciaffusa	17
Berna	232	Appenzello Esterno	10
Lucerna	92	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	114
Svitto	31	Grigioni	49
Obvaldo	8	Argovia	128
Nidvaldo	9	Turgovia	53
Glarona	8	Ticino	95
Zugo	46	Vaud	182
Friburgo	58	Vallese	70
Soletta	54	Neuchâtel	41
Basilea Città	72	Ginevra	148
Basilea Campagna	57	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023<sup>2</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

<sup>2</sup> RU 2023 793

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
350	350	350	350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 42 capoverso 2<sup>bis</sup> che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo dell'11 ottobre 2024 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti sullo scambio di tirocinanti e di giovani professionisti<sup>3</sup> sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull'anno successivo.

<sup>3</sup> RS ...

*Allegato 2*  
(art. 20–20b)

## Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	249	Sciaffusa	11
Berna	145	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	71
Svitto	20	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	80
Nidvaldo	5	Turgovia	33
Glarona	5	Ticino	59
Zugo	29	Vaud	114
Friburgo	36	Vallese	44
Soletta	33	Neuchâtel	26
Basilea Città	45	Ginevra	92
Basilea Campagna	36	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023<sup>4</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

<sup>4</sup> RU 2023 793

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
525	525	525	525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

